



**COMUNE DI ISERA**  
provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11/2021**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

Approvazione nuovo regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione del tributo comunale TARI e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi idrico e di fognatura comunali.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **30** del mese di **MARZO** alle ore **18.30** *in videoconferenza*, in ottemperanza al DPCM 2 marzo 2021, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale.

**Presenti i Signori:**

**Assente giustificato/ingiustificato**

Luzzi Graziano  
Finotti Franco  
Frisinghelli Gian Franco  
Massari Elisa  
Ragagni Chiara  
Brescia Anna  
Calvetti Isabella  
Frisinghelli Michela  
Manica Andrea  
Nicolodi Franco  
Rigotti Laura Maria  
Rosina Federico  
Spinella Domenico  
Valduga Emanuele  
Valentini Sergio

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO MARIANNA GARNIGA

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal 06.04.2021  
al 16.04.2021  
f.to Marianna Garniga  
Vice Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Luzzi Graziano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

**COMUNE DI ISERA**  
provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Graziano Luzzi

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Marianna Garniga

---

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.04.2021

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Marianna Garniga

---

Copia conforme all'originale  
Il Vice Segretario

## OGGETTO:

Approvazione nuovo regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione del tributo comunale TARI e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi idrico e di fognatura comunali

## Relazione.

Premesso e rilevato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa medesima;
- tra le facoltà concesse alle Amministrazioni comunali dalla predetta norma rientra, secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze con circolari n. 3 e n. 13 del 1998, anche quella di disporre la rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti (per i tributi comunali) o dagli utenti dei servizi (per le entrate di tipo patrimoniale), in quanto previsione che risulta più favorevole rispetto alle disposizioni generali della legge;
- secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze della predetta norma, le facoltà delle quali risultano titolari i Comuni in materia di disciplina delle entrate possono essere esercitate anche in forma disgiunta, essendo ciascuna di esse rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione;

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto che, in assenza di una apposita disposizione regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessun rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Il comma 798 della medesima legge prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

Preso atto inoltre che il comma 800 prevede che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Il comma 802 prevede inoltre che su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Preso visione dello schema di regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione del tributo TARI e dei versamenti effettuati a copertura del servizio idrico e di

fognatura comunale a tariffa, predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe gestito in forma associata con la Comunità della Vallagarina, composto da n. 4 articoli che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione, dopo attenta valutazione in ordine alla potestà regolamentare prevista in capo al Comune per legge, e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto l'art. 796 della L. 160/2019;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n.6, con legge regionale 1° agosto 2019 n. 3, con legge regionale 16 dicembre 2019 n. 8, con legge regionale 23 giugno 2020 n. 1 e con legge regionale 27 luglio 2020 n. 3;*

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto il titolo IV capo III *“Disposizioni in materia contabile”* del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione propria n. 4 di data 11.01.2021 avente ad oggetto *“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021 – Linee guida”* che autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2021;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all'allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Vice Segretario Marianna Garniga;
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Brescia, Calvetti, Nicolodi, Rosina, Valduga), espressi nelle forme di legge dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione del tributo TARI e dei versamenti effettuati a copertura del servizio idrico e di fognatura comunale a tariffa, composto da n. 4 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento sostituisce quelli precedentemente approvati e che lo stesso trova applicazione dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
  - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.

allegati n. 1



# **COMUNE DI ISERA**

provincia di Trento

## **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI O LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO TARI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEL SERVIZIO IDRICO E DI FOGNATURA COMUNALI A TARIFFA**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione del tributo TARI e dei versamenti effettuati a copertura del servizio idrico e di fognatura comunali a tariffa.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00.-
  - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.
- 3 bis. Relativamente ai servizi idrico e fognatura comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, il contribuente può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di fatture) non sia inferiore all'importo di euro 100,00.-
4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

## **ART. 3 MODALITA' E TERMINI DI RATEIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili e di pari importo.
3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente dettaglio:
  - fino a euro 100,00 nessun rateizzazione
  - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
- 3bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione relativa a posizioni già rateizzate, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. Nei casi di cui al presente comma, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3 comma- 3 del presente Regolamento.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato. L'eventuale provvedimento di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente.
8. Per gli importi superiori ad Euro 6.000,00.- l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto alla prima rata, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.

#### **ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento del tributo TARI e tariffe del servizio idrico

e di fognatura arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.